CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 21 giugno 2010 (OR. en)

11343/10

Fascicolo interistituzionale: 2010/0093 (NLE)

UD 195

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

DECISIONE N. .../2010/UE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo[1],

[1] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) Il 26 novembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati EFTA, i partecipanti al processo di Barcellona, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e le Isole Faerøer in merito alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, "la convenzione".

(2) Il 9 dicembre 2009 il testo della convenzione è stato approvato dai ministri euromediterranei del commercio alla conferenza svoltasi a Bruxelles.

(3) A norma della decisione n. .../2010/UE del Consiglio del …[1] e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, la convenzione è stata firmata a nome dell'Unione europea in data …[*].

(4) È opportuno concludere la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

[1] GU L ...

[*] GU: inserire il numero e la data di adozione della decisione di cui al doc. 9124/10 e la data della firma della convenzione.

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unine dell'unione europea, la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione*.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata, a nome dell'Unione europea, a depositare lo strumento di accettazione di cui all'articolo 10 della convenzione.

Articolo 3

La Commissione rappresenta l'Unione europea nel comitato misto istituito dall'articolo 3 della convenzione. I rappresentanti degli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato misto.

* GU: accludere il testo della convenzione di cui al doc. 9429/10.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente